

VADEMECUM DENUNCIA SINISTRI POLIZZA COVID TURISTI STRANIERI – REGIONE LIGURIA

PRESTAZIONI GARANTITE

- **Indennità da ricovero:** in caso di ricovero in Struttura Ospedaliera per Covid-19, purché di durata superiore a 7 giorni, all'Assicurato verrà corrisposto un indennizzo per spese sanitarie in forma forfettaria di € 500,00;
- **Indennità da ricovero in terapia intensiva:** in caso di ricovero nel Reparto di Terapia Intensiva di una Struttura Ospedaliera per Covid-19, all'Assicurato verrà corrisposto un indennizzo per spese sanitarie in forma forfettaria di € 1.000,00, eventualmente cumulabile con quella di cui al punto che precede (per ricovero in Terapia Intensiva si intende una permanenza di almeno 1 notte in un reparto di Terapia Intensiva in un qualunque ospedale o casa di cura abilitata, purché all'interno dei confini della Liguria);
- **Diaria da convalescenza:** a condizione che l'Assicurato sia stato ricoverato in Struttura Ospedaliera per Covid-19 per almeno 7 giorni, Reale Mutua riconoscerà all'Assicurato una Diaria da convalescenza di € 50,00 al giorno, fino ad un massimo di 20 giorni, purché il periodo di convalescenza risulti da specifica prescrizione dell'Autorità Sanitaria competente;
- **Rimborso del costo per il prolungamento del soggiorno in caso di ricovero, o obbligo di quarantena nella località turistica, sia per il visitatore contagiato che per il suo nucleo familiare:** in caso di prolungamento obbligatorio del soggiorno dovuto a ricovero indennizzabile ai sensi della presente copertura o obbligo di quarantena nella località all'interno della Liguria, Reale Mutua provvede al rimborso delle spese di prolungamento del soggiorno purché questo avvenga in Strutture Turistiche ufficiali della Liguria e siano debitamente documentate, con un massimo di € 500 per assicurato e di € 1.500 per nucleo familiare;
- **Indennità per Sanificazione a favore della Struttura Turistica:** a condizione che l'Assicurato abbia presentato tutta la documentazione necessaria e sia titolato a ricevere l'indennità prevista ai punti precedenti, tramite Regione Liguria, la Compagnia riconoscerà alla Struttura Turistica presso la quale alloggiava l'assicurato prima del ricovero una indennità sanificazione forfettaria nella misura di € 500,00. L'indennità è erogabile solo all'ultima struttura turistica nella quale l'assicurato abbia alloggiato prima del ricovero in ospedale e solo se questo avviene in continuità con la permanenza nella struttura turistica;
- **Assistenza telefonica h. 24 pre-contagio** in italiano ed in inglese (es. informazioni sanitarie di carattere generale, informazioni sui sintomi da monitorare, etc...);
- **Assistenza telefonica h.24 post-contagio** in italiano ed in inglese (es. consulenza medica telefonica, consulenza psicologica telefonic, etc...);
- **Assistenza in quarantena nella località turistica (consegna spesa e farmaci a domicilio).**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

PRESTAZIONI INDENNITARIE

- Indennità da ricovero
- Indennità da ricovero in terapia intensiva
- Diaria da convalescenza
- Rimborso del costo per il prolungamento del soggiorno in caso di ricovero, o obbligo di quarantena nella località turistica, sia per il visitatore contagiato che per il suo nucleo familiare
- Indennità per Sanificazione a favore della Struttura Turistica.

L'Assicurato – a seguito delle dimissioni ospedaliere per guarigione da COVID19 e terminato l'eventuale

periodo di convalescenza post-ricovero prescritto da personale medico in Italia – dovrà trasmettere le proprie richieste di indennizzo all’Agenzia Reale Mutua di Genova tramite i seguenti canali alternativi:

- In forma digitale mediante il seguente indirizzo e-mail: age510@realemutua.it
- In forma cartacea a mezzo posta al seguente indirizzo:
Reale Mutua Assicurazioni
Agenzia Generale di Genova
Carosini, Parodi e Scarso Sas
Piazza Dante, 8/4
16121
Genova (GE)

N.B. tutta la documentazione dovrà essere fornita in fotocopia, poiché la documentazione trasmessa non verrà restituita al mittente

La richiesta di indennizzo dovrà contenere le informazioni e la documentazione di seguito riportati:

- Oggetto: Regione Liguria – polizza COVID 19 turisti stranieri
- Dati anagrafici dell’Assicurato
- Periodo del soggiorno in Italia (data di arrivo e data di partenza)
- Denominazione e indirizzo della Struttura ricettiva ospitante
- Copia della cartella clinica ospedaliera
- Eventuale altra documentazione medica relativa al sinistro (es. prescrizione medica di convalescenza post-ricovero)

In ogni caso l’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono:

- consentire ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Reale Mutua o suoi incaricati, fornendo ogni informazione del caso;
- sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.

La Compagnia, per il tramite di Blue Assistance, ricevuta tutta la documentazione necessaria e determinato l’indennizzo dovuto, provvede all’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto in Euro.

Relativamente all’Indennità di Sanificazione a favore della Struttura Turistica, al termine dell’annualità assicurativa, entro i termini previsti per la Regolazione del Premio, Reale Mutua fornirà l’elenco delle Strutture Turistiche titolate all’indennità e pagherà alla Regione Liguria quanto dovuto in unica soluzione. Regione Liguria provvederà quindi a rimborsare le Strutture Turistiche che ne avranno diritto.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

- Assistenza telefonica h. 24 pre-contagio
- Assistenza telefonica h. 24 post-contagio
- Assistenza in quarantena nella località turistica (consegna spesa e farmaci a domicilio).

Per potere usufruire delle prestazioni di Assistenza, l’Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa* di Blue Assistance, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile con le seguenti modalità:

- **telefono, ai numeri**

DALL’ITALIA

800-041 525

**DALL’ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE**

**seguito da
011 742 55 55**

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

La prima volta l'Assicurato dovrà obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa tramite la struttura ricettiva che dovrà comunicare:

- le generalità dell'Assicurato,
- il numero di polizza,
- il tipo di prestazione richiesta,
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Per le comunicazioni successive, necessarie all'erogazione delle prestazioni, l'Assicurato potrà contattare autonomamente la Centrale Operativa.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Per attivare la garanzia l'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve inoltre:

- fornire ogni informazione richiesta;
- sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla *Centrale Operativa*;
- produrre, se richiesto dalla *Centrale Operativa*, copia della documentazione medica attestante la positività al virus Sars-Cov-2 e/o della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di *assicurazione*.

